



COPIA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28

OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Determinazione aliquote per l'anno di imposta 2026. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
DELLAVALLE Adriana Maria	Sindaco	X	
BADELLINO Alessandra	Vice Sindaco	X	
CASAVECCHIA Simone	Consigliere	X	
TIBALDI Marina in Bellussi	Consigliere	X	
BRONZETTI Daniele	Consigliere	X	
ANGELI Agostino	Consigliere	X	
ANSELMO Elisa	Consigliere		X
ALTOMARI Santo	Consigliere	X	
BADELLINO Giacomo	Consigliere	X	
BRERO Roberto Antonio	Consigliere		X
ROZZI Federico	Consigliere		X
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. NARDI Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **DELLAVALLE Adriana Maria** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Determinazione aliquote per l'anno di imposta 2026. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 il quale istituzione l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche basata su un'aliquota di compartecipazione così composta:

- Una parte "fissa", stabilita con Decreto del Ministero della Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni (art. 1, comma 2);
- Una parte "opzionale" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Visto l'art. 52, comma 1 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 1, comma 11, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale "... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento".

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2018 con la quale è stato previsto per l'esercizio 2019 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di un ulteriore 0,20% portandola quindi allo 0,60% e richiamati i successivi provvedimenti di conferma di tale aliquota nelle annualità successive;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2026 un'aliquota unica pari allo 0,60%;

Ritenuto quantificare presuntivamente una previsione di entrata di € 275.000,00 per l'anno 2026, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti dal D.lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 13, comma 15 del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...*”;

Visto:

- L'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;
- l'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di confermare ed approvare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,60 %;
- 2) di quantificare presuntivamente in € 275.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: (DELLAVALLE Adriana Maria)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: (Dott. NARDI Massimo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **13/01/2026** al **28/01/2026**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: (Dott. NARDI Massimo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

☐ è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li **13/01/2026**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. NARDI Massimo)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **13/01/2026**

IL SEGRETARIO GENERALE(Dott.
NARDI Massimo)